COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Via Dante 25 – 10090 San Giorgio Canavese (TO)
Tel. 0124-32.121 – Fax. 0124-32.51.06
Cod.Fisc/P.Iva: 02143040018
E-mail: municipio@comunesangiorgio.it – P.E.C.: sangiorgiocanavese@pcert.it

Ref.: T:\Documenti\ORDINANZE\AMIANTO\ordinanza amianto proroga_2.doc

Prot. 4031

San Giorgio Canavese, 17 MAG. 2025

N. Reg. Ordinanze 23/2025

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO (ETERNIT) FABBRICATO IN PROPRIETA'

IL SINDACO

VISTA la nota dell'ARPA Piemonte prot. n. 13238 del 18/02/2016 relativa alle risultanze di sopralluogo effettuato in su fabbricato di proprietà di , per l'accertamento necessario a verificare lo stato di conservazione delle lastre in fibrocemento, costituenti la copertura dell'immobile stesso;

ATTESO che detta nota indica come indispensabile, l'emissione, da parte del Sindaco di un provvedimento amministrativo che obblighi la proprietà a rimuovere entro dodici mesi le lastre in cemento-amianto di cui trattasi, essendo le stesse in scadente stato di conservazione ed essendo stato rilevato un livello medio di esposizione alle fibre di amianto per la popolazione;

DATO ATTO che sono intercorse interlocuzioni con la proprietà al fine di addivenire ad un intervento spontaneo di rimozione della copertura in cemento-amianto, ad oggi completamente disattese;

RITENUTO, a tutela della salute pubblica, necessario ordinare la rimozione e bonifica della copertura in oggetto, assegnando un termine di novanta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza per il completamento delle operazioni di rimozione e smaltimento delle lastre in cemento-amianto (eternit);

CONSIDERATO che le particolari esigenze di celerità del procedimento, connesse all'urgenza e conseguente immediata esecutività del presente provvedimento, rendono impossibile l'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la L. 257/1992 e tutta la normativa nazionale e regionale vigente in materia ed in particolare la DGR n. 40-5094 del 18/12/2012;

VISTA la precedente ordinanza sindacale n. 23/2024 prot. 4406 del 31/05/2024;

VISTA la comunicazione della signora agli atti prot. 5793 del 19/07/2024 con la quale è stato richiesto di sospendere il decorso del termine assegnato dall'ordinanza n. 23/2024;

VISTA la ulteriore comunicazione della signora , agli atti prot. 6974 del 19/09/2024 con la quale è stata comunicata l'effettuazione di sopralluoghi sul fabbricato da parte di imprese contattate per l'esecuzione dei lavori, con data indicativa di inizio lavori non prima del mese di dicembre 2024;

VALUTATO altresì che nella citata ultima nota è stata comunicata la prossima vendita dell'immobile, specificando che l'acquirente è a conoscenza della citata ordinanza e si impegna ad eseguire i lavori successivamente all'acquisto dell'immobile;

VISTA e richiamata la propria precedente ordinanza n. 75/2024 prot. 7652 del 15/10/2024 con la quale era stata concessa proroga di mesi sei dei termini assegnati con l'ordinanza n. 23/2024;

ACQUISITA agli atti prot. 3952 del 15/05/2025 la nota della soc. JVD SAS di Zana Marco, ditta incaricata dalla signora nella quale viene comunicato l'impegno ad eseguire i lavori entro il 31/12/2025;

RITENUTO di accogliere la richiesta, concedendo quale termine per l'ultimazione dei lavori il 31/12/2025;

VISTO l'art 50 comma 5 del D. Lgs.267/2000;

VISTO l'art. 7 della legge 241/90;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa e qui interamente richiamate,
la proroga fino al 31/12/2025 quale termine ultimo per l'esecuzione dei lavori, prevedendo di:

1. provvedere a proprie cure e spese, alla rimozione delle lastre in cemento-amianto (eternit) dal fabbricato sito in San Giorgio Canavese, ;
2. comunicare agli Enti competenti in materia (ASLTO4) ed a questo Comune il piano di lavoro per l'intervento di rimozione delle lastre in cemento-amianto;
3. far pervenire a questo Comune, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla conclusione delle operazioni di rimozione che dovrà avvenire entro e non oltre il 31/12/2025, apposita certificazione comprovante l'avvenuta rimozione delle lastre in cemento-amianto (eternit);

DISPONE

1. la notifica a cura dell'ufficio di Polizia Municipale della presente ordinanza a:
   - , nata a), il e residente in via –
   - , nato a , il e residente in ,–
2. che l'ufficio di Polizia Municipale sia incaricato della vigilanza sulla corretta esecuzione ed osservanza della presente Ordinanza;
3. la trasmissione a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale della presente ordinanza, dopo la notifica, a:
   - Stazione dei Carabinieri di San Giorgio Canavese;
4. che le trasgressioni alla presente Ordinanza siano punite come previsto dall'art. 650 del Codice Penale;
5. che l'adozione del presente provvedimento sia resa nota a tutti i cittadini mediante pubblicazione all'albo pretorio, con oscuramento dei dati sensibili, per un periodo non inferiore a 30 giorni e sul sito istituzionale del Comune.

AVVERTE

che si procederà a termini di legge in caso di inadempienza al presente provvedimento.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. si informa che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Polizia Municipale dr. Fascio Luca.

Avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, o al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento medesimo.

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE - Prov. di Torino

Il Sindaco
Baudino Marco